



CONTRAENTE.....

## **CAPITOLATO DI POLIZZA ELETTRONICA**

La presente polizza  
è stipulata  
tra

CONTRAENTE.....

PARTITA IVA: .....

e la Società

**RIFERIMENTI CMP**

**DURATA DEL CONTRATTO:**  
Dalle ore 24.00 del 30/06/2022  
Alle ore 24.00 del 30/06/2025



CONTRAENTE.....

**SCHEDA DI POLIZZA****DURATA DELLA POLIZZA**

Dalle ore 24.00 del 30/06/2022

Alle ore 24.00 del 30/06/2025

**PAGAMENTO DEL PREMIO**

PRIMA RATA

ENTRO 90 GG DAL PERFEZIONAMENTO DELLA POLIZZA

SECONDA RATA

ENTRO 60 GG DALLA RISPETTIVA DATA DI SCADENZA

**SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO ASP DISTRETTO FIDENZA**

PARTITA	DESCRIZIONE	SOMMA ASSICURATA	TASSO ANNUO LORDO
1	Hardware: Computer, stampanti, fotocopiatrici, televisori, videoregistratori, etc... (vedi definizione) in locali chiusi	€ 75.00,00	
2	Software	€ 10.000,00	
3	Impianti ed apparecchiature ad impiego mobile trasportati su autoveicoli e natanti	//	
4	Spese ricostruzione archivi, dati, registri, etc...	€ 10.000,00	

**SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO ASP SOCIALE SUD EST**

PARTITA	DESCRIZIONE	SOMMA ASSICURATA	TASSO ANNUO LORDO
1	Hardware: Computer, stampanti, fotocopiatrici, televisori, videoregistratori, etc... (vedi definizione) in locali chiusi	€ 30.00,00	
2	Software	€ 10.000,00	
3	Impianti ed apparecchiature ad impiego mobile trasportati su autoveicoli e natanti	//	
4	Spese ricostruzione archivi, dati, registri, etc...	€ 10.000,00	

**SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO ASP CAV. MARCO ROSSI SIDOLI**


PARTITA	DESCRIZIONE	SOMMA ASSICURATA	TASSO ANNUO LORDO
1	Hardware: Computer, stampanti, fotocopiatrici, televisori, videoregistratori, etc... (vedi definizione) in locali chiusi	€ 50.00,00	
2	Software	€ 10.000,00	
3	Impianti ed apparecchiature ad impiego mobile trasportati su autoveicoli e natanti	//	
4	Spese ricostruzione archivi, dati, registri, etc...	€ 10.000,00	



**CONTRAENTE.....**

**LEEWAY CLAUSE**

**PREMIO ANNUO LOROD €.....**



CONTRAENTE.....

**LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE – SCOPERTI**

Salvo quanto diversamente specificato, il pagamento dell'indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato **senza franchigia**.

Relativamente alle garanzie di seguito riportate, la Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo somma superiore ai seguenti importi:

GARANZIA	LIMITE INDENNIZZO – FRANCHIGIA - SCOPERTO
SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO	50% della somma assicurata con una franchigia di 500,00 €
TERREMOTO	50% della somma assicurata con uno scoperto minimo del 10% ed una franchigia minima di 500,00 €
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	10.000,00 € (massimo indennizzo)
ONORARI PERITI	10.000,00 € (massimo indennizzo)
CONDUTTORI ESTERNI	10.000,00 € (massimo indennizzo)
TRASPORTI AEREI	1% della somma assicurata
LAVORO STRAORDINARIO	15% dell'ammontare del danno



CONTRAENTE.....

## Sommario

<b>SCHEDA DI POLIZZA.....</b>	<b>2</b>
<b>SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO .....</b>	<b>2</b>
<b>LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE – SCOPERTI .....</b>	<b>4</b>
<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>8</b>
<b>NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE .....</b>	<b>9</b>
<u>ART. 1 - DECORRENZA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE</u>	9
<u>ART. 2 - RECESSO ANNUALE</u>	9
<u>ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO</u>	9
<u>ART. 3.B – OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE N. 136/2010</u>	10
<u>ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE</u>	10
<u>ART. 5 - VARIAZIONE DEL RISCHIO</u>	11
<u>ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI</u>	11
<u>ART. 7 CLAUSOLA DI RECESSO</u>	11
<u>ART.7.B - RECESSO IN CASO DI SINISTRO</u>	12
<u>ART. 8 - BUONA FEDE E DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO</u>	12
<u>ART. 9 - ALTRE ASSICURAZIONI</u>	12
<u>ART. 10 – ONERI FISCALI E IMPOSTE</u>	12
<u>ART. 11 – FORO COMPETENTE</u>	12
<u>ART. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE</u>	13
<u>ART. 13 – RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI</u>	13
<u>ART. 14 – INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA</u>	13
<u>ART. 15 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO – DENUNCIA DEL SINISTRO</u>	13
<u>ART. 16 – PRODUZIONE DI INFORMAZIONE SINISTRI</u>	13
<u>ART. 17 - CLAUSOLA BROKER</u>	14
<u>ART. 18 – COASSICURAZIONE E DELEGA</u>	15
<u>ART. 19 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI FRA IL CONTRAENTE E LA SOCIETÀ</u>	15
<b>OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE .....</b>	<b>16</b>
<b>ELETTRONICA – SEZIONE 1.....</b>	<b>16</b>
<b>DANNI AGLI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE .....</b>	<b>16</b>
<u>Art.1 – Oggetto dell'assicurazione</u>	16
<u>Art.2 – Esclusioni</u>	16
<u>Art.3 – Conservazione delle cose assicurate</u>	17
<u>Art. 4 – Obblighi in caso di sinistro</u>	17
<u>Art. 5 - Esagerazione dolosa del danno</u>	18



CONTRAENTE.....

<u>Art. 6 - Procedure per la valutazione del danno</u>	<u>18</u>
<u>Art. 7 - Mandato dei Periti</u>	<u>18</u>
<u>Art. 8 - Determinazione del danno</u>	<u>19</u>
<u>Art. 9 - Valore assicurabile - Assicurazione parziale</u>	<u>20</u>
<u>Art. 10 - Limite massimo dell'indennizzo</u>	<u>20</u>
<u>Art. 11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza</u>	<u>21</u>
<u>Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate</u>	<u>22</u>
<u>Art. 13 - Pagamento dell'indennizzo</u>	<u>22</u>
<b>OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE .....</b>	<b>23</b>
<b>ELETTRONICA – SEZIONE 2.....</b>	<b>23</b>
<b>DANNI DIRETTI E MATERIALI AL SOFTWARE .....</b>	<b>23</b>
<b>Ricostruzione archivi, dati, programmi e supporti.....</b>	<b>23</b>
<u>Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione</u>	<u>23</u>
<u>Art. 2 – Esclusioni speciali</u>	<u>23</u>
<u>Art. 3 – Salvaguardia degli archivi del calcolatore</u>	<u>23</u>
<u>Art. 4 – Somme assicurate</u>	<u>23</u>
<u>Art. 5 –Primo rischio assoluto</u>	<u>25</u>
<b>CONDIZIONI SPECIALI .....</b>	<b>26</b>
<b>(sempre operanti) .....</b>	<b>26</b>
<u>Esclusioni delle prestazioni previste dai contratti assistenza tecnica</u>	<u>26</u>
<u>Impianti televisivi e di radiodiffusione, telecamere installati all'aperto o in zona isolata</u>	<u>26</u>
<u>Impianti ed apparecchi elettroacustici</u>	<u>26</u>
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI.....</b>	<b>27</b>
<b>(che prevalgono in caso di discordanza sulle Condizioni Generali di Assicurazione) .....</b>	<b>27</b>
<u>1) VALORE A NUOVO</u>	<u>27</u>
<u>2) PRECISAZIONE PER L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO</u>	<u>27</u>
<u>3) PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE</u>	<u>27</u>
<u>4) COPERTURA AUTOMATICA - LEEWAY CLAUSE</u>	<u>28</u>
<u>5) COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO</u>	<u>28</u>
<u>6) TERREMOTO</u>	<u>28</u>
<u>7) SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO</u>	<u>28</u>
<u>8) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO</u>	<u>29</u>
<u>9) ONORARI PERITI</u>	<u>29</u>
<u>10) CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE</u>	<u>29</u>
<u>11) IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE</u>	<u>29</u>
<u>12) IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE TRASPORTATI SU AUTOVEICOLI</u>	<u>29</u>
<u>13) TRASPORTI AEREI</u>	<u>30</u>
<u>14) LAVORO STRAORDINARIO</u>	<u>30</u>



CONTRAENTE.....

<b><u>15) ANTICIPO INDENNIZZI</u></b>	<b><u>30</u></b>
<b><u>16) PARIFICAZIONE DANNI</u></b>	<b><u>30</u></b>
<b><u>17) RINUNCIA ALLA RIVALSA</u></b>	<b><u>30</u></b>
<b><u>18) UBICAZIONE DEL RISCHIO</u></b>	<b><u>30</u></b>



CONTRAENTE.....

## **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono:

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;

**Contraente:** ASP DISTRETTO DI FIDENZA che stipula l'assicurazione;

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**Società:** l'impresa assicuratrice;

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro;

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Archivi:** insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti;

**Dati:** insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi;

**Programmi:** sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati;

**Supporti:** qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.





CONTRAENTE.....

## **NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

### **ART. 1 - DECORRENZA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione ha validità dalla data indicata nella SCHEDA DI POLIZZA con possibilità di ripetizione dei servizi, a richiesta dell'ente, fino ad un massimo di ulteriori tre annualità, a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che dovrà avvenire entro i termini stabiliti nella SCHEDA DI POLIZZA.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e del D.lgs. 30 gennaio 2015 e s.m.i. (DURC) ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto 40 del 18/01/2008 D.M.E.F. Il pagamento successivo alla prima rata è elevato a 60 (sessanta) giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

A richiesta del Contraente, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., la Società si impegna a prorogare ulteriormente l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.

Il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura proporzionale alla durata richiesta.

### **ART. 2 - RECESSO ANNUALE**

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 120 (centoventi) giorni prima da parte della Società Assicuratrice.

Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

### **ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO**

A parziale deroga dell'Art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dal perfezionamento della polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1901 c.c., il Contraente pagherà il premio delle rate successive alla prima entro i **60 (sessanta)** giorni successivi alla data della rata di polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



**CONTRAENTE.....**

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive qualora il Contraente si avvalga della facoltà di proroga.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria della Contraente, a condizione che, gli estremi dell'atto, vengano comunicati per iscritto alla Compagnia a mezzo raccomandata, telefax o email e che l'ammontare del premio venga accreditato entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data dell'atto.

### **ART. 3.B - OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE N. 136/2010**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla società e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.

La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

### **ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Nessuna variazione delle condizioni contrattuali potrà essere posta in essere ed avrà efficacia se non previo accordo scritto di entrambe le parti contrattuali.



CONTRAENTE.....

#### **ART. 5 - VARIAZIONE DEL RISCHIO**

Per variazione del rischio si intende:

- ✓ qualsiasi modifica alle attività istituzionali che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero
- ✓ una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza dell'ufficio competente del contraente, per iscritto all'Assicuratore.

Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

#### **ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l'Assicuratore può segnalare al contraente il verificarsi delle variazioni del rischio previste all'Art. 5 (**Variazione del rischio**) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'Art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie e agli scoperti.

Il contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

#### **ART. 7 CLAUSOLA DI RECESSO**

In caso di mancato accordo ai sensi dell'Art. 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'articolo "Produzione di informazioni sui sinistri" riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del diritto di recesso.



CONTRAENTE.....

#### **ART.7.B - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

La Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 120 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

#### **ART. 8 - BUONA FEDE E DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO**

Nell'ipotesi di cui all'Art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli:

- ✓ Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
- ✓ Clausola di recesso

Si precisa che, la decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato articolo "Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali", partirà dalla ricezione della citata dichiarazione.

L'omissione delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

#### **ART. 9 - ALTRE ASSICURAZIONI**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni, fermo l'obbligo di denuncia delle eventuali altre assicurazioni in caso di sinistro.

#### **ART. 10 – ONERI FISCALI E IMPOSTE**

Gli oneri fiscali e le imposte relative all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **ART. 11 – FORO COMPETENTE**

Foro e sede arbitrale competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.



CONTRAENTE.....

#### **ART. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

#### **ART. 13 – RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI**

La Società diviene titolare autonomo del trattamento dei dati dei terzi (danneggiati, ecc.) coinvolti nel rapporto assicurativo tra il l'Ente e la Società.

Ai sensi di legge, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **ART. 14 – INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA**

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza anche qualora fossero discordanti tra loro.

Pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione prestampate.

#### **ART. 15 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO – DENUNCIA DEL SINISTRO**

La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Società e/o all'Agenzia cui è assegnata la polizza anche per il tramite del Broker, nel termine di **30 (trenta)** giorni dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (ex art. 1915 C.C.).

E' facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro.

#### **ART. 16 – PRODUZIONE DI INFORMAZIONE SINISTRI**

Ogni annualità assicurativa ed entro **15 (quindici) giorni lavorativi** dalla relativa richiesta del contraente anche tramite il Broker, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.

Tale elenco dovrà essere fornito in un formato di standard digitale aperto (es. RTF e PDF) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento,
- la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo);
- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);



**CONTRAENTE.....**

- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data \_\_\_\_\_ con liquidazione pari a € \_\_\_\_\_;

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € \_\_\_\_\_.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

#### **ART. 17 - CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza alla Società **UNION BROKERS S.R.L.**, attuale Broker incaricato ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D. Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute, si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, queste impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D. Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.


La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato.

Resta intesa l'efficacia liberatoria anche secondo i termini dell'Art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker avverrà mediante trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd's di Londra, si prende e si dà atto che:

- ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata agli Assicuratori;
- ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dagli Assicuratori;
- ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente s'intenderà come fatta all'assicurato;
- ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.



**CONTRAENTE.....**

La Società autorizza all'incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

#### **ART. 18 – COASSICURAZIONE E DELEGA**

Il premio dell'assicurazione è ripartito per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

**La Spettabile.....** all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite **della Spettabile.....** la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze.

Scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

A deroga al disposto dell'Art.1911 del codice civile, tutte le imprese sottoscrittrici sono responsabili in solido nei confronti del contraente.

La delega assicurativa è assunta dall'impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

#### **ART. 19 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI FRA IL CONTRAENTE E LA SOCIETÀ**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo idoneo (telefax, e-mail, etc...) indirizzata alla Società e/o all'eventuale Loss Adjuster.



CONTRAENTE.....

**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**  
**ELETTRONICA – SEZIONE 1**  
**DANNI AGLI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

**Art.1 – Oggetto dell'assicurazione**

Si intendono assicurati i sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezioni dati, personal computer, comprensivi di video e stampanti, modem, scanner, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, macchine fotografiche, telecamere, apparecchiature di video sorveglianza, conduttori esterni ed altre macchine o strumenti elettronici in uso all'assicurato.

**Per l'identificazione dei beni assicurati oggetto della presente garanzia, farà fede la specifica documentazione dell'Ente.**

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso (**All Risks**).

**Art. 1.B – Danni da Furto**

In caso di furto, la garanzia è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cm<sup>2</sup> con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm<sup>2</sup>. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm<sup>2</sup>.

Si conviene che la garanzia rimarrà pienamente operante anche in presenza di mezzi di chiusura non conformi a quanto sopra previsto con l'applicazione di uno scoperto del 10%, ferma la franchigia frontale.

**Art.2 – Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e tra-





**CONTRAENTE.....**

- sferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
  - f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
  - g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
  - h) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose Assicurate;
  - i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
  - l) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
  - m) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
  - n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

### **Art.3 – Conservazione delle cose assicurate**

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

### **Art. 4 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:


- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 C.C;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro **30 (trenta) giorni** da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare nei **5 (cinque) giorni** successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno.

Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;



**CONTRAENTE.....**

- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ed indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

#### **Art. 5 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 6 - Procedure per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 7 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;



**CONTRAENTE.....**

- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro (vedi articolo);
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione relativi al Valore Assicurabile – Assicurazione parziale (vedi articolo);
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'articolo previsto per la determinazione del danno e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concordati dai Periti, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, o di violazione dei patti contrattuali, rimanendo impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 8 - Determinazione del danno**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

**A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:**

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) defalcato dell'importo come ad A) 2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all'art. 4, comma d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1).

**B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:**

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1), defalcato dell'importo stimato come a B) 2). Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:
  - a) i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello di costruzione;



**CONTRAENTE.....**

- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) ovvero del punto b), o una delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 3), defalcato dell'importo stimato come a B) 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B2 oppure B3 - B4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.

#### **Art. 9 - Valore assicurabile - Assicurazione parziale**

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato (Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

#### **Art. 10 - Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrai essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.



CONTRAENTE.....

**Art. 11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.



CONTRAENTE.....


**Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**Art. 13 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività' della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro **30 (trenta) giorni**, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dalle esclusioni lettera a).



CONTRAENTE.....

**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**  
**ELETTRONICA – SEZIONE 2**  
**DANNI DIRETTI E MATERIALI AL SOFTWARE**  
**Ricostruzione archivi, dati, programmi e supporti**

**Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite e/o danni che colpiscano gli archivi, dati, supporti, programmi quando gli stessi:

- ✓ si trovano nel luogo di utilizzo;
- ✓ si trovano in un altro impianto per l'elaborazione dei dati (compreso il trasporto) a seguito di un danno compreso fra quelli assicurati che abbia colpito l'impianto per l'elaborazione dei dati e ne impedisca l'uso.

**Art. 1.b -Franchigia**

La presente garanzia è prestata con una franchigia di 250,00 €

**Art. 2 – Esclusioni speciali**

Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo Condizioni Generali di Polizza, debbono intendersi comunque esclusi dalla garanzia prestata con la presente Sezione di polizza, i danni conseguenti a perdite e/o distorsioni di informazioni registrate sugli archivi del calcolatore:

- a) dovuti a presenza di fluidi magnetici;
- b) avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a termini delle Condizioni Generali e Particolari di Polizza o che risulti escluso dalla garanzia unicamente sulla base del punto 1, comma d) delle Condizioni Speciali;
- c) malfunzionamenti connessi a difetti di fabbricazione dei supporti.

**Art. 3 – Salvaguardia degli archivi del calcolatore**

L'Assicurato si assume l'obbligo di predisporre e conservare in luogo idoneo le copie di salvataggio degli archivi/programmi, con una frequenza minima di **5 (cinque) giorni**.

**Art. 4 – Somme assicurate**

Le somme assicurate rappresentano il limite massimo d'indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostituzione degli archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria, compreso il rimpiazzo di materiale non ancora utilizzato.

Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia prevista per i Danni Materiali e Diretti all'Hardware.



**CONTRAENTE.....**

Nel caso in cui il valore della partita Software sia insufficiente alla riparazione totale del danno, le Spese ricostruzione archivi, dati, registri, etc..., sono maggiorate per la parte indicata nella tabella.






**CONTRAENTE.....**

**Art. 5 –Primo rischio assoluto**

L'Assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.



CONTRAENTE.....

**CONDIZIONI SPECIALI**  
**(sempre operanti)**

**Esclusioni delle prestazioni previste dai contratti assistenza tecnica**

Ad integrazione di quanto previsto dalle esclusioni, sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- a) - controlli di funzionalità;
- b) - manutenzione preventiva;
- c) - eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- d) - danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e di stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore.

**Impianti televisivi e di radiodiffusione, telecamere installati all'aperto o in zona isolata**

Per ogni sinistro di furto o causato da fulmine, da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere è applicato lo scoperto del **10% (dieci percento)** sull'indennizzo dovuto.

**Impianti ed apparecchi elettroacustici**

Sono esclusi dall'assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono e immagini.



CONTRAENTE.....

### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

**(che prevalgono in caso di discordanza sulle Condizioni Generali di Assicurazione)**

#### **1) VALORE A NUOVO**

La disposizione di cui all'Art. 8 comma B) "danni non suscettibili di riparazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione viene annullata e sostituita dalla seguente clausola:

Nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- 1) si stima il "valore a nuovo" al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio assicurato colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato in 1), difalato dell'importo stimato in 2).

Per valore a nuovo s'intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale o equivalente per caratteristiche prestazioni e rendimento o con caratteristiche superiori, fermo restando come limite di indennizzo il capitale assicurato, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Questa estensione di garanzia riguarda solo impianti o apparecchi in stato di attività ed è prestata a condizione che i lavori di rimpiazzo o di riparazione siano eseguiti entro un periodo di tempo ragionevole.

Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni sopra espresse, si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato in 3) defalato dell'importo stimato in

#### **2) PRECISAZIONE PER L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

In caso di danno l'I.V.A. relativa agli interventi sui beni assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile, fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'I.V.A. stessa costituisca fattore di costo per l'Assicurato vale a dire non sia a norma di Legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta all'Erario in forza all'art. 17 del D.P.R. del 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche.

Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto alla somma assicurata per ciascun ente andrà aggiunto il relativo importo dovuto all'Erario e non detraibile.

#### **3) PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE**

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si applicherà la regola proporzionale se la somma assicurata risulta insufficiente in misura non superiore al **20% (venti percento)**. Qualora tale limite risulti oltrepassato, il disposto dell'Art. 9 sarà applicato considerando la somma assicurata maggiorata di detta percentuale.



CONTRAENTE.....

#### 4) COPERTURA AUTOMATICA - LEEWAY CLAUSE

L'Assicurato ha la facoltà di sostituire parti o interi impianti senza l'obbligo di comunicare l'elenco di tali variazioni o le nuove configurazioni in quanto faranno fede, in caso di sinistro le evidenze amministrative dell'Assicurato medesimo per determinare in via analitica la composizione delle partite assicurate.

L'Assicurato si impegna ad inserire nella presente copertura la totalità degli enti assicurati e ad aggiornare, entro **90 (novanta) giorni** dalla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti nell'annualità trascorsa, sia delle variazioni di valore assicurabili.

L'Assicurato si impegna a versare il relativo conguaglio premio nella misura del **50% (cinquanta per cento)** del premio annuo per l'annualità trascorsa e per intero per l'annualità entrante.

La Società si obbliga a ritenere automaticamente operante la copertura sulle cose assicurate inserite nel corso dell'anno senza la preventiva comunicazione da parte dell'Assicurato, e a non avvalersi della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, entro il limite massimo del **30% (trenta per cento)** della somma assicurata totale, anche per gli eventuali incrementi di valore avvenuti nel corso dell'anno.

Nel caso in cui tale limite venisse superato, l'Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società.

#### 5) COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

La garanzia è operante anche per i danni causati con Colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone di cui debba rispondere l'Assicurato, con esclusioni dei casi di dolo dell'Assicurato.

#### 6) TERREMOTO

A parziale deroga dell'Art. 2 comma m) la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Sezione 1 cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento che si conviene comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 (settantadue) ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di **50% della somma assicurata** per sinistro con l'applicazione di uno scoperto del **10% minimo € 500,00 (cinquecento/00)**.

#### 7) SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO

A parziale deroga dell'art. 2 l) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni, materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi,



**CONTRAENTE.....**

sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 2 l) sopra menzionato.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di **50% della somma assicurata** per sinistro con l'applicazione di una franchigia di **€ 500,00 (trecento/00)**.

#### **8) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO**

Sono risarcibili i costi relativi a spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro a seguito di danno risarcibile fino alla concorrenza di **€ 10.000,00 (diecimila/00)**.

#### **9) ONORARI PERITI**

La Società risponde delle spese e onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 25) nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, sino alla concorrenza di **€ 10.000,00 (diecimila/00)**.

#### **10) CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE**

La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati con gli enti assicurati e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile agli impianti assicurati fino alla concorrenza di **€ 10.000,00 (diecimila/00)** per sinistro.

#### **11) IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE**

A parziale deroga dell'art. 2 d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, gli impianti e apparecchi utilizzabili ad impiego mobile sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

Limitatamente ai danni da furto durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6.00 l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

#### **12) IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE TRASPORTATI SU AUTOVEICOLI**

A parziale deroga di quanto disposto all'art. 2 d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i danni agli impianti ed apparecchi ad impiego mobile assicurati alle partite richiamate espressamente in polizza ed a loro eventuali antenne, causati da furto, purché il veicolo sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa chiusa a chiave; gli autoveicoli devono essere provvisti di tetto rigido.



CONTRAENTE.....

### 13) TRASPORTI AEREI

A parziale deroga dell'art. 2) delle Condizioni Generali di Assicurazione, per le cose per le quali nella polizza è richiamata la presente condizione particolare, la garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di assicurazione dell'**1% (un percento)** della somma assicurata, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

### 14) LAVORO STRAORDINARIO

A parziale deroga dell'art. 2) delle Condizioni Generali di Assicurazione, per le cose per le quali nella polizza è richiamata la presente estensione, la Società risponde dei costi supplementari per lavoro straordinario sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite massimo del **15% (quindici percento)** dell'ammontare del danno e fermo il disposto dell'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

### 15) ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del **50% (cinquanta percento)** dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi l'importo di **€ 5.000,00 (cinquemila/00)**.

L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro **90 (novanta) giorni** dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno **30 (trenta) giorni** dalla richiesta dell'anticipo.

### 16) PARIFICAZIONE DANNI

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, si intendono compresi sia i guasti fatti per ordine dell'Autorità sia quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.

### 17) RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge nonché verso le Società controllate, consociate e collegate purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Il diritto di surroga verso i Clienti dell'Assicurato è esercitabile dalla Società solo previo consenso da parte dell'Assicurato medesimo.

### 18) UBICAZIONE DEL RISCHIO

Tutte le sedi principali e secondarie, siano esse di proprietà o non dell'Assicurato, utilizzate dall'Assicurato medesimo per lo svolgimento della propria attività.



**CONTRAENTE.....**

Per quanto concerne le apparecchiature "ad impiego mobile" i limiti di territorialità sono quelli indicati nel paragrafo corrispondente.